

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 113/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 17 marzo 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. PENNE 1920 AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €1.000,00;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO ALL'A.S.D. PENNE 1920 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S.;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO – SEGUITO GARA FARA SAN MARTINO/PENNE DELL'1.5.2017 - NOTA N. 4702/1203 PF15-16/MS/VDB DEL 2.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 37 del 22.12.2016)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Penne 1920 di Penne (PE) riduce la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. CICCIANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG. COPPOLA PAOLINO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 7 C.G.S.;**
- **PUNTI 2 DI PENALIZZAZIONE INFLITTI ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ARTT. 7, COMMA 2 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4365/1162 PF15-16 GT/CG DEL 24.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Cicciano Calcio di Cicciano (NA).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Enrico Moscati, Prof. Salvatore Lucio Patti – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DELL’A.S.D. REAL AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AL CALC. STILLITANO DOMENICO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 30, COMMI 2 E 4 STATUTO FEDERALE;**
- **PUNTI 3 DI PENALIZZAZIONE E AMMENDA DI €500,00 INFLITTE ALLA SOC. RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 5696/166 PF16-17 CS/MB/SDS DEL 15.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 99 del 25.1.2017)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Real di Gioia Tauro (RC).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL SIG. MICHELINO ROCCO BRUNO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD AZZURRA CALCIO GROTTA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4102/124 PF16-17 AA/AC DEL 19.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017)

5. RICORSO DEL SIG. RAFFAELE VITIELLO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD AZZURRA CALCIO GROTTA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 16 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4102/124 PF16-17 AA/AC DEL 19.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi come sopra proposto dal Sig. Michelino Rocco Bruno e dal Sig. Raffaele Vitiello:

- accoglie parzialmente il ricorso del sig. Michelino Rocco Bruno riducendo la sanzione della inibizione a mesi 10;
- accoglie parzialmente il ricorso del sig. Raffaele Vitiello riducendo la sanzione della inibizione a mesi 9.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Alberto Massera, Avv. Francesca Mite – Componenti;
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO DELL’A.S.D. VITULA FC AVVERSO LE SANZIONI DI PUNTI 6 DI PENALIZZAZIONE E AMMENDA DI € 600,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 4860/143 PF16-17 AA/AC/CF DEL 7.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 del 9.2.2017)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Vitula FC di Arienzo (CE), risultata la violazione del principio del contraddittorio, annulla la decisione impugnata rinviando gli atti al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania per il nuovo esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL’A.S.D. ABELLINUM CALCIO 2012 AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL SIG. CUCINIELLO ALFREDO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN REL. ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;**

- **SQUALIFICA PER GIORNATE 5 INFLITTA AL CALC. MOUSTAKIM ZACCARIA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 5, E 10, COMMA 2 C.G.S., IN REL. ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;**

- **SQUALIFICA PER GIORNATE 3 INFLITTA AL CALC. PELUSO ALESSANDRO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 5, E 10, COMMA 2 C.G.S., IN REL. ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;**

- **INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. CUCINIELLO FABIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ARTT. 61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;**

- **INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. IANNACCONE LUCA, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ARTT. 61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;**

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 5007/120 PF16-17 CS/AA/AC DEL 10.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 del 9.2.2017)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Abellinum Calcio 2012 di Atripalda (AV) risultata la violazione del principio del contraddittorio, annulla la decisione impugnata rinviando gli atti al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania per il nuovo esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 17 marzo 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio